



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2006-0007147 del 10/03/2006

Società ENI SpA
Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Sannazzaro
via E. Mattei, 46
27039 Sannazzaro De' Burgondi (PV)

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Territorio e
Urbanistica
U.O. Programmazione Integrata e
Valutazioni di Impatto
Struttura V.I.A.
Via Sasseti, 32/2
20124 MILANO

Pratica N.:

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Progetto di adeguamento delle produzioni della Raffineria
ENI R&M di Sannazzaro de' Burgondi alle Direttive
98/70/CEE e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3.3.2003. Verifica
esclusione VIA**

In data 9.6.2005, con nota acquisita al protocollo di questa Amministrazione con n. 15197 del 14.6.2005, la Società ENI S.p.A. ha presentato istanza di esclusione dalla valutazione dell'impatto ambientale per il progetto di modifica della raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi.

La richiesta in questione riguarda un progetto di modifica della Raffineria ENI R&M di Sannazzaro de' Burgondi consistente nella realizzazione di una unità di *Deasphalting* e di una unità di *Hydrocracking* con i suoi ausiliari (impianto Claus, lavaggio amminico, sour water stripper, torri di raffreddamento, una torcia).

La modifica si inquadra nell'ambito delle realizzazioni necessarie ad adeguare le produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità Europea (Direttive 98/70/CE e 2003/17/CE), recepite nell'ordinamento nazionale con DPCM 434 del 23 novembre 2000, DPCM 29/2002 e con Legge 31/10/2003 n. 306, che impongono a partire dal gennaio 2009 una ulteriore diminuzione della concentrazione di zolfo nelle benzine e nei gasoli fino a 10 ppm rispetto alla concentrazione attualmente ammessa di 50 ppm. Il progetto in questione è quindi finalizzato ad adeguare gli impianti alla produzione di gasolio desolfurato, come richiesto dalle direttive citate, il cui

Chini

combinato disposto prevede che il contenuto di zolfo del gasolio per autotrazione si riduca entro il 2009 da 50 a 10mg/kg.


Si esprimono quindi le seguenti considerazioni in merito a tale istanza, sulla base delle valutazioni della Commissione VIA espresse in data 16.2.2006 con parere n. 757.

Gli adeguamenti impiantistici sopra descritti, necessari per conformarsi con le sopra citate direttive "auto oil", contribuiranno a migliorare, laddove possibile, l'impatto ambientale degli impianti esistenti. In primo luogo, con riferimento alla qualità dell'aria, si avrà una riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, poiché l'incremento della produzione di *fuel gas* derivante dalla realizzazione dei progetti allo studio consentirà una sensibile diminuzione del *fuel oil* come combustibile utilizzato in raffineria. Verrà inoltre favorita la realizzazione di ricicli per la razionalizzazione delle risorse idriche.

Considerato che, seppure finalizzato alla produzione di carburanti a basso tenore di zolfo, il progetto in questione, da realizzarsi in un'area di circa 42.000 m², prevede la realizzazione di adeguamenti progettuali rilevanti e sostanziali che consistono principalmente in:

- la demolizione, lo smaltimento, ed eventualmente la bonifica dei terreni interessati, di 2 serbatoi da 38.400 m³ ciascuno;
- la costruzione di un impianto di "Deasphalting" che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una nuova sorgente puntuale di emissione in atmosfera (un forno per fornire il calore necessario al processo);
- la costruzione di un impianto di "Hydrocracking" che prevede, tra l'altro, la realizzazione di tre nuove sorgenti puntuali di emissione in atmosfera (tre forni), con annessi:
 - Impianto Claus, che costituisce un rilevante punto di emissione in atmosfera;
 - Lavaggio amminico;
 - Sour water stripper;
 - Torri di raffreddamento;
 - Torcia di altezza di circa 128 m (sia per gli scarichi idrocarburici che per gli scarichi acidi).

Considerato inoltre che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la realizzazione del progetto presentato consentirebbe nel complesso del funzionamento annuale della raffineria, una riduzione degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e delle polveri, attribuibile all'utilizzo di gas di raffineria prodotto dal nuovo impianto di hydrocracking che sostituirebbe in parte combustibili più pesanti attualmente utilizzati in alcuni forni della stessa raffineria, nonché un modesto aumento del monossido di carbonio (CO). Al momento però non sussistono elementi di valutazione per ritenere che non possano verificarsi, per brevi periodi, situazioni di peggioramento delle emissioni rispetto alla situazione attuale;



Considerato che:

- i singoli impianti della raffineria, a differenza di tutte le altre tipologie di impianti industriali, non sono autorizzati con limiti di emissione specifici, ma l'insieme di essi ha l'obbligo rispettare un limite complessivo (detto bolla di raffineria) che è pari a 1700 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo, 500 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 80mg/N m³ per le polveri;
- tali valori sono calcolati come rapporti ponderati tra la sommatoria delle masse degli inquinanti emessi e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria; poiché né i limiti, né la modalità di verifica del rispetto degli stessi verrebbero modificati a seguito dell'intervento proposto, non sarebbe possibile, in pratica, effettuare la verifica che la variazione negativa delle emissioni di detti inquinanti possa essere effettiva in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto e non risultante da mediazioni effettuate sul lungo periodo;

la scrivente Amministrazione ritiene che, a seguito di quanto sopra espresso, l'intervento costituisca una modifica sostanziale e che l'impatto ambientale non sia trascurabile, o comunque valutabile in maniera esaustiva sulla base della documentazione disponibile.

Per tutto quanto sopra esposto, **non è possibile accogliere la richiesta del Proponente per l'esclusione dalla procedura VIA relativamente al progetto di adeguamento** delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità Europea (Direttive 97/70/CEE e CEE/CEEA/CE n° 17 del 3/03/2003).

Tale progetto pertanto dovrà essere assoggettato a procedura di valutazione dell'impatto ambientale ex art. 6 L 349/1986.

Il Direttore ~~Generale~~
Ing. Bruno Agricola

Il Direttore della Divisione III
Dott. Raffaele Ventresca
Tel. 06 57225903

